

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - federato all' UNI

Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica

"Giulio Natta" - Piazza Leonardo Da Vinci, 32 – 20133 MILANO

Telefono +39 02 23996540 / 02 23996541 - Telefax +39 02 23996542

E-mail: uniplast@uniplast.info - segreteria@uniplast.info - www.uniplast.info

C.F. 01406330157

STATUTO UNIPLAST

Art. 1 – Costituzione

E' costituita L'Associazione denominata:

"UNIPLAST"

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche – Federato all'UNI

UNIPLAST è un'Associazione senza scopo di lucro aperta a tutti gli interessati alla normazione nel settore dell'industria delle materie plastiche e resine sintetiche.

UNIPLAST è un Ente federato all'UNI con gli obblighi ed i diritti che lo statuto dell'UNI gli conferisce e sulla base della convenzione di federazione stipulata.

L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci n. 32.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione si propone di provvedere, per i settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche (produzione, trasformazione, impiego, ricupero, riciclaggio) all'elaborazione di progetti da trasmettere all'UNI per controllo e successiva pubblicazione come Norme Tecniche, Specifiche Tecniche e Rapporti Tecnici.

L'attività di studio viene svolta con la partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare delle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati, in osservanza di quanto prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti UNI.

Art. 3 – Attività

- a) Svolgere, per incarico o in accordo con l'UNI, speciali lavori di carattere tecnico normativo su mandato di autorità ed Enti Governativi e su richiesta motivata di Associazioni e aziende associate UNIPLAST e, se non associate, siano comunque interessate alle attività dei settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche;
- b) partecipare con esperti ai lavori di studio di progetti di norme tecniche presso le Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati quando essi interessino i settori di competenza UNIPLAST;
- c) fornire all'UNI la necessaria collaborazione per la formazione delle delegazioni che debbono rappresentare l'Italia ai lavori di carattere normativo svolti dagli Organi Tecnici ISO e CEN;
- d) fornire all'UNI il parere per la formulazione del voto nazionale sui progetti di norme ISO e CEN posti in votazione;
- e) instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed esteri interessati alle attività normative ;
- f) promuovere in collaborazione con l'UNI, con i suoi Enti Federati e con Enti ed associazioni lo svolgimento di convegni, seminari, corsi e di altre attività promozionali allo scopo di promuovere e sviluppare la coscienza normativa e la diffusione delle norme nei settori di competenza.

Art. 4 – Categorie di Soci

I Soci si suddividono in quattro categorie: Soci istituzionali, Soci di diritto, Soci effettivi, e Soci aderenti.

Art. 5 - Soci istituzionali

Sono Soci istituzionali :

- a) l' UNI;
- b) i Ministeri, gli Organismi della pubblica amministrazione, le Università, le Fondazioni, le società e i laboratori specialistici del CNR che siano interessati agli scopi di cui all'articolo 2 e che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST.

Art. 6 – Soci di diritto

Sono Soci di diritto le associazioni e federazioni nazionali di categoria rappresentative dei vari comparti dell'industria delle materie plastiche e delle resine sintetiche che presentino domanda di iscrizione e la cui attività a sostegno di UNIPLAST sia riconosciuta dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – Soci effettivi

Sono Soci effettivi le Associazioni, gli Enti pubblici e privati non definiti negli articoli 5 e 6, le aziende interessate alle attività normative nei settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST, secondo le procedure previste dallo Statuto, impegnandosi implicitamente ed esplicitamente al suo pieno rispetto .

Art. 8 - Soci aderenti

Sono Soci aderenti le persone fisiche interessate agli scopi di cui all'articolo 2 che presentino domanda di associazione al Consiglio Direttivo UNIPLAST.

Art. 9 – Quote sociali

L'entità della quota sociale annuale per i Soci di diritto, i Soci effettivi ed i Soci aderenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea per l'anno successivo.

I Soci istituzionali sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale ma possono contribuire anche economicamente al sostegno dell' ente.

Art. 10 – Domanda di associazione a Socio effettivo

Per essere ammessi ad UNIPLAST quali Soci effettivi occorre presentare una domanda di associazione firmata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o dal delegato alla sottoscrizione della domanda stessa.

Nella domanda devono essere indicati i riferimenti dettagliati del richiedente e la natura dell'attività esercitata, utilizzando il modulo di iscrizione predisposto da UNIPLAST.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di associazione e comunica al richiedente la decisione presa.

In caso di parere negativo da parte del Consiglio Direttivo, la domanda di associazione viene respinta a tutti gli effetti.

La presentazione della domanda di associazione comporta da parte del richiedente l'accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione. L'ammissione è subordinata al versamento, da parte del richiedente, del numero di quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla delibera di ammissione comunicata al richiedente da parte di UNIPLAST.

Art. 11 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti emessi per la sua attuazione approvati dall'Assemblea;

- a versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota sociale annuale;
- a dare il loro effettivo apporto alla realizzazione degli scopi sociali.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e/o imprenditoriale e non deve essere in alcun modo lesiva dell'immagine di UNIPLAST, né di alcuno dei suoi Soci.

Art. 12 – Diritti dei Soci

I Soci istituzionali, i Soci di diritto, i Soci effettivi ed i Soci aderenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di fruire di tutti i servizi gestiti dall'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

Dal momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, l'impegno di far parte dell'Associazione dei Soci effettivi e dei Soci aderenti è biennale e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, se non disdetto con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun biennio. Nella lettera deve essere precisato il motivo della disdetta.

La comunicazione di recesso non libera il Socio dall'obbligo del pagamento della quota Associativa per il biennio in corso.

In caso di morosità, alla scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a cui si riferisce la quota Associativa, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo quando emerga a carico del Socio, il venir meno ai doveri Associativi o lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi di UNIPLAST.

I Soci istituzionali ed i Soci di diritto possono recedere dall'associazione ad UNIPLAST comunicando la loro decisione con lettera raccomandata nella quale venga precisato la data alla quale intendono recedere e la motivazione

Art. 14 – Patrimonio ed introiti

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle eccedenze attive della gestione ordinaria;
- dalle erogazioni effettuate e dai beni derivanti a qualunque titolo da Soci o da terzi a favore dell'Associazione e non destinati a specifici impieghi.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali annuali;
- da particolari contribuzioni di Soci e di terzi interessati alla normativa in determinati settori operativi;
- dagli eventuali interessi attivi;
- dagli introiti derivanti da studi, consulenze ed iniziative quali pubblicazioni, corsi e convegni ecc. organizzati per la diffusione della normativa e degli scopi sociali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'UNIPLAST non può distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che abbiano analoghi fini, carattere sociale o culturale e non abbiano comunque fini di lucro.

L'UNIPLAST può impiegare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione solamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'UNIPLAST ha un apposito "fondo patrimoniale di garanzia vincolato" ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Tale fondo, il cui ammontare è definito con apposita delibera da parte dell'Assemblea (Art. 16), non può essere distratto dalle finalità per cui è stato costituito.

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i due Vice Presidenti
- la Commissione Tecnica
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci di diritto, dai Soci istituzionali e dai Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali. I Soci aderenti partecipano senza diritto di voto.

Spetta all'Assemblea:

- esaminare le domande di associazione delle Associazioni e delle Federazioni nazionali per verificarne l'ammissibilità quali Soci di diritto;
- eleggere da 9 a 15 membri del Consiglio Direttivo fra i Soci effettivi;
- eleggere un massimo di 2 membri del Consiglio Direttivo fra i Soci istituzionali;
- eleggere i 3 membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare anche in base a leggi e regolamenti vigenti l'ammontare del fondo di dotazione patrimoniale di garanzia vincolato, di cui all' Articolo 14
- deliberare (su proposta del Consiglio Direttivo) la costituzione della Giunta Esecutiva e designare i tre componenti scelti fra i Soci effettivi;
- deliberare in merito alla relazione annuale sull'attività presentata dal Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo annuali presentati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annue ed i criteri di attribuzione delle quote che il Consiglio Direttivo deve applicare;
- deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo la esclusione dei Soci;
- deliberare in merito a qualsiasi problema che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea su richiesta di almeno un quinto dei Soci;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell' assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non è consentita, per ogni socio, più di una delega. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le quote sociali da esso versate annualmente, con un massimo per ogni socio, del 10% dei voti complessivi esercitati da tutti i soci compreso lui medesimo.

Ciascun socio tuttavia nel caso di modifiche statutarie o scioglimento dell' associazione ,può raccogliere deleghe fino al 10% dei voti che competono ai soci effettivi.

Art. 17 – Assemblea – Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano, mediante lettera, telefax o posta elettronica contenente l'Ordine del Giorno, da spedirsi almeno 30 giorni prima del giorno fissato, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.

In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante fax, posta elettronica personalizzata con preavviso di almeno 8 giorni.

La seconda convocazione avviene nei termini indicati nella lettera di convocazione.

Per la validità della riunione di prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza dei Soci effettivi, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 26 e 27.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 26 e 27.

L'Assemblea può anche tenersi con le modalità del referendum per deliberazioni relative a modifiche statutarie di scarsa rilevanza, quali ad esempio la variazione della sede o dell'indirizzo sociale.

L'assemblea ad referendum comporta l'osservanza delle seguenti norme:

- a) Il Consiglio Direttivo, avvertendone l'opportunità, propone le varianti da apportare allo Statuto, formula il testo da sottoporre all'approvazione da parte degli Associati, fissa la data dell'Assemblea e costituisce una Commissione per le modifiche statutarie composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che stabilisce di volta in volta le modalità pratiche per la valida espressione del voto e per lo spoglio delle schede.
- b) La Commissione, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea, invia agli Associati il testo dello Statuto vigente, il testo proposto per l'approvazione, la scheda di votazione unitamente a due buste comunicando la data dell'Assemblea entro la quale devono pervenire le schede di votazione.
- c) L'Assemblea è valida soltanto se alla votazione partecipa almeno un terzo degli Associati.
- d) La proposta si intende approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli espressi su schede valide.
- e) La Commissione, a spoglio ultimato, comunica i risultati del referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- il Presidente
- i due Vice Presidenti
- il Presidente della Commissione Tecnica
- un rappresentante dell' UNI
- un rappresentante di ciascuno dei Soci di diritto
- un massimo di due membri eletti dall'Assemblea fra i Soci istituzionali
- un numero compreso fra 9 e 15 membri eletti dall'Assemblea fra i Soci effettivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede ad integrare il Consiglio mediante cooptazione in base alla graduatoria dei non eletti dalla precedente Assemblea.

I componenti così cooptati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In occasione del Consiglio Direttivo, i Soci di diritto possono designare, oltre a un titolare, un supplente quale loro rappresentante del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica personalizzata da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza a mezzo telefax o posta elettronica personalizzata spediti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato con le suddette modalità quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono essere convocati con le modalità sopra indicate.

L'assenza per tre volte consecutive, senza giustificato motivo scritto, di ciascun componente eletto alle riunioni del Consiglio Direttivo, comporta la sua decadenza dalla carica.

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare la Commissione di Designazione del presidente, secondo le modalità previste dall'art. 21 - Presidenza
- eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione;
- nominare, se ritenuta opportuna, una Giunta Esecutiva;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;

- designare esperti in materia di normazione a far parte della Commissione Tecnica e sancire la composizione della Commissione Tecnica; eleggerne il Presidente;
- prendere, nel quadro delle indicazioni deliberate dall'Assemblea, tutte le iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- stabilire le direttive per l'attuazione del programma di lavoro tecnico;
- esaminare le domande di iscrizione dei Soci istituzionali, dei Soci aderenti e dei Soci effettivi, qualora non venga delegato tale compito alla Giunta Esecutiva;
- proporre all'Assemblea i criteri di assegnazione delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- formulare le direttive sull'indirizzo da seguire nei rapporti con autorità, associazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali;
 - proporre all'Assemblea la costituzione o la partecipazione a Fondazioni, Consorzi, Enti e Organizzazioni nazionali ed estere, che abbiano finalità affini a quelle di UNIPLAST e che comportino particolari obbligazioni;
 - presentare all'Assemblea la relazione annuale sull'attività programmata per l'anno successivo;
 - presentare annualmente all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo;
 - approvare il regolamento per l'attività di elaborazione dei progetti di norma in armonia con lo Statuto ed i regolamenti dell'UNI;
 - esercitare ogni altra funzione conferitagli dal presente Statuto o demandatagli dall'Assemblea.

Art. 20 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, se nominata, è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da tre Soci effettivi nominati fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Alla Giunta Esecutiva è affidato il compito, su delega del Consiglio Direttivo di deliberare in merito alle domande di iscrizione ad UNIPLAST da parte dei Soci istituzionali, dei Soci effettivi e dei Soci aderenti ed alla definizione delle quote associative per ciascun Socio richiedente.

Art. 21 - Presidenza

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

A tal fine, entro la fine dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato della Presidenza in carica, il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti dei Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Della Commissione di Designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione consulterà un rappresentativo numero di Associati, e quindi, in base alle segnalazioni ricevute, sottoporrà al voto del Consiglio Direttivo, una o più indicazioni per il Presidente e due o più indicazioni per i Vice Presidenti, presentando una relazione dettagliata sul lavoro svolto.

Ai candidati, la Commissione di Designazione fornirà tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; cura che abbiano esecuzione le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila sulle attività dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nell'esecuzione degli incarichi a lui affidati.

Il Presidente può dare, con delega scritta, ai Vice Presidenti compiti a lui affidati, informandone il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente più anziano in carica sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, il Presidente e/o uno o entrambi i Vice Presidenti, i sostituti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza prevista precedentemente per la Presidenza.

Art. 22 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è costituita:

- da un Presidente e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo;
- dal Direttore di UNIPLAST;
- dai Presidenti delle Sottocommissioni eventualmente costituite nel suo ambito e dai coordinatori degli eventuali Gruppi di studio;
- da un rappresentante nominato dall' UNI;
- da un rappresentante delle Associazioni appartenenti alla categoria Soci di diritto di UNIPLAST;
- da un rappresentante dei Soci istituzionali, qualora ne facciano richiesta;
- da un numero non superiore a 5 di esperti in materia di normazione designati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i due Vice Presidenti della Commissione Tecnica durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La Commissione Tecnica tiene almeno una riunione plenaria ogni anno e, in funzione dello stato di avanzamento dei documenti o di altre decisioni interessanti singoli settori operativi, tiene secondo necessità riunioni ristrette con la presenza del Presidente, dei due Vice Presidenti della Commissione, del Direttore di UNIPLAST, dei Presidenti delle Sottocommissioni interessati agli argomenti all'ordine del giorno e, ove necessario, dei relatori dei progetti.

Art. 23 – Sottocommissioni Tecniche e Gruppi di studio

La Commissione Tecnica può costituire Sottocommissioni Tecniche permanenti incaricate di studiare progetti di norma in campi specifici. La composizione di ciascuna Sottocommissione è fatta su indicazione dei Soci e deve offrire un'adeguata rappresentanza dei produttori, dei trasformatori e degli utilizzatori e dei riciclatori di materie plastiche, in funzione dell'attività normativa della Sottocommissione.

I Presidenti delle Sottocommissioni ed i coordinatori dei Gruppi di studio vengono eletti a maggioranza dalle Sottocommissioni stesse.

La Commissione Tecnica, di propria iniziativa o su proposta delle Sottocommissioni tecniche, può costituire Gruppi di studio per l'elaborazione di progetti di norme tecniche su temi specifici ed eventuali Gruppi "ad hoc", che vengono automaticamente sciolti all'ultimazione del compito loro affidato.

Le modalità di gestione della Commissione Tecnica, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di studio sono oggetto di regolamentazione scritta redatta in conformità alle regole ed alle procedure previste in materia dall' UNI, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell' UNIPLAST.

Art. 24 – Direzione

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività dell'Associazione, senza poteri di rappresentanza dell'associazione.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione ordinaria dell'Associazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica, nelle quali funge da Segretario.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti incarichi:

- a) gestione, sotto la guida e su delega del Presidente, delle attività dell'Associazione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) preparazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, per ogni anno solare, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) verifica della congruenza tra l'andamento economico della gestione ed il bilancio preventivo;

d) coordinamento delle attività della Commissione Tecnica, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di studio dell'Associazione assicurandone l'attività di segreteria.

Art. 25 – Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra esperti segnalati dai Soci, anche al di fuori dell'Associazione, purchè iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. I Revisori dei conti esercitano le funzioni previste dalla legge, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci effettivi e di diritto.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci effettivi e di diritto.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre Associazioni o enti aventi finalità affini a quelle di UNIPLAST o, in alternativa, a fini di pubblica utilità.

In mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, i beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti secondo quanto stabilisce l'art. 31 del codice civile.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rimanda allo statuto dell'UNI e alle disposizioni di legge in materia.

Art. 29 – Norme transitorie

Le modifiche statutarie riportate negli articoli precedenti di questo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione dello Statuto medesimo da parte dell'Assemblea di UNIPLAST.

Le cariche associative in vigore al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie riportate negli articoli precedenti di questo Statuto, sono confermate per la durata stabilita dall'assemblea che le ha elette.

La qualifica di Socio di diritto delle Associazioni e delle Federazioni nazionali di categoria in vigore al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie riportate negli articoli precedenti di questo Statuto, è confermata a tutti gli effetti.

La qualifica di Socio effettivo delle aziende iscritte ad UNIPLAST al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie riportate negli articoli precedenti di questo Statuto, è confermata a tutti gli effetti.